



Tribunale di Forlì
Sezione Fallimentare

Fallimento:

Giudice Delegato: Dott. Alberto Pazzi

Curatore:

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione

Domande tempestive

Procedura: 01

Da data esame: 16/10/2014

A data esame: 22/10/2014

Da data esec SP: 22/10/2014

A data esec SP: 22/10/2014

Surroghe incluse: NO

Int. Post-Fall inclusi: NO

Ordinamento: Cronologico

Domande: Tempestive

ILCASO.it

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 0

... in liquidazione ...

Tribunale ordinario di: Forlì - G.D. : Dott. Alberto Pazzi
 Curatore: Dott. Pier Domenico Ricci

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP Data Esec SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE			DECISIONE PRESA		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00016 04/09/2014 16/10/2014 22/10/2014 PEC Creditore: PEC Domiciliatario:	CREDITO COOPERATIVO	1.000.000,00	224.866,24	0,00	1.056.468,39	168.397,85	0,00	1.056.468,39	168.397,85
		<p>IL CASO</p> <p>Da non riconoscere la prelazione ipotecaria richiesta in quanto le ipoteche giudiziali iscritte sui beni della società e dei soci sono revocabili ai sensi dell'art. art. 67, co. I, n.4, risultando iscritte in data 21/08/2012 e quindi nei sei mesi precedenti la data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura concordataria n. 17/2012, atteso il fatto che deve considerarsi la consecuzione di procedure, ai sensi dell'art. 69 bis, co.2, L.F., fra la dichiarazione di fallimento, il concordato preventivo n.35/13 (dichiarato inammissibile con contestuale dichiarazione di fallimento) ed il concordato preventivo n.17/12 (ricorso depositato in data 05/10/12, ammesso e iscritto al registro imprese in data 08/10/12 e dichiarato inammissibile in data 15/07/13), stante la contestuale dichiarazione di fallimento in corrispondenza alla revoca della seconda domanda di concordato ed il nesso causale fra la prima e la seconda procedura di concordato, rilevabile dalla identica natura, quantificazione e qualificazione dell'insolvenza, rilevabile dalla sostanziale identità delle due proposte di concordato, sia in termini di attivo che di passivo, e dal breve lasso di tempo intercorso fra la revoca del primo concordato (15/07/13) e l'ammissione al secondo (ammissione e deposito al registro imprese in</p> <p>favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo); considerato che tale funzionalità o strumentalità deve essere valutata dal G.D. in sede di riconoscimento della prededuzione tenendo conto non solo degli automatici vantaggi per i creditori derivanti dall' introduzione della procedura concorsuale, in ragione degli effetti tipici della consecuzione (tra i quali l' emersione tempestiva dello stato di insolvenza, la cristallizzazione della massa ex art. 55 l fall., la retrodatazione del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare ex art. 69 bis l. fall. e l' inefficacia ex lege delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese), ma anche del decisivo contributo dato al conseguimento dei vantaggi per la massa dei creditori e dell' adeguatezza funzionale della prestazione resa alle necessità risanatorie dell' azienda; considerato che il creditore istante ha svolto un'attività funzionalmente adeguata allo svolgimento del procedimento concordatario, ammette il credito in prededuzione per €. 7.500,00, oltre a iva e cassa previdenziale con la medesima collocazione da calcolarsi sulla somma che verrà effettivamente erogata.</p> <p>Il G.D., considerato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che qualora, a seguito di una verifica a posteriori, venga accertato che lo stato di crisi in base al quale l'imprenditore ha chiesto la ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività dell'insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta ad escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure (Cass. 6.8.2010 n. 18437); - che la ratio della retrodatazione non abbia come presupposto la continuità temporale fra le procedure, ma quella causale, di modo che, in presenza di un rilevante intervallo temporale fra le due procedure, ai fini della retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato sarà necessario verificare se il fallimento sia stato dichiarato in base all'accertamento dell'evoluzione negativa di quel medesimo stato di insolvenza che aveva portato al deposito del ricorso; - che nel caso di specie la prima procedura concorsuale (iniziata in 							

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione -

Tribunale ordinario di: Forlì - G.D. : Dott. Alberto Pazzi - Fal
 Curatore: Dott. Pier Domenico Ricci

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP Data Esec SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE			DECISIONE PRESA		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
						<p>data 26/11/2013). Con esclusione degli interessi maturati successivamente al deposito del ricorso per il concordato preventivo n.17/12 per €. 148.244,78 e delle spese relative all'iscrizione ipotecaria per €. 20.131,23, nonché per le spese non documentate per €. 21,84. Per le susesposte ragioni si propone l'ammissione in via chirografaria dell'importo di €. 1.056.468,39.</p>			<p>data 5.10.2012 con la presentazione di una domanda anticipata di concordato, seguita con decreto di apertura pronunciato in data 11.02.2013 e conclusasi con la revoca di tale decreto in data 15.07.2013) è stata seguita da un secondo procedimento concordatario (aperto il 16/12/2013 e dichiarato improcedibile il 29 maggio 2014 con contestuale declaratoria di fallimento della compagine) che, seppur introdotto a cinque mesi di distanza, faceva riferimento a un passivo identico per natura, quantificazione e qualificazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che tale coincidenza, da apprezzarsi unitamente al fatto che la società aveva cessato la propria attività durante il primo concordato, induce a ritenere che tra le due procedure concorsuali minori e il fallimento non sia intercorsa una soluzione di continuità, in quanto quest'ultimo ha costituito lo sviluppo logico dell'unica e comune insolvenza che ha dato causa alla prima procedura; - che nel caso in cui, dopo l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 147 l. fall., il termine di cui all'art. 67 l.fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale posto in essere dal socio decorre dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato d'insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d'insolvenza personale del socio, dovendosi escludere un vulnus all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla stessa (Cass. 17.2.2012 n.2335); - che il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non trova invece applicazione unicamente con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l'efficacia del concordato preventivo della società nei confronti di soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali (Cass. 26.3.2010 n. 7273); - che ne caso di specie l'eccezione sollevata dal curatore in merito alla revocabilità delle ipoteche iscritte dal creditore istante è senza dubbio fondata, atteso che la banca ha iscritto ipoteca giudiziale sui beni della società e dei soci quali fideiussori della società nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione nel registro delle imprese della prima domanda di concordato;

IL CAS

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - C...

Tribunale ordinario di: Forlì - G.D. : Dott. Alberto Pazzi -

Curatore: Dott. Pier Domenico Ricci

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP Data Esec SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE			DECISIONE PRESA		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00017 04/09/2014 16/10/2014 22/10/2014 PEC Creditore: PEC Domiciliatario:	Piazza Martiri d'Ungheria, 1 47122 Forlì FC	24,18	0,15	24,18	0,15	0,00	condivise pertanto le osservazioni del curatore, ammette il credito in chirografo per l'importo proposto dal curatore; tale ammissione si estende anche al passivo dei singoli soci con la medesima collocazione chirografaria ai sensi dell'art. 148 l. fall.		
00-00018 04/09/2014 16/10/2014 22/10/2014 PEC Creditore: PEC Domiciliatario:	viale della Libertà, 48 47122 Forlì FC	13.339,07	453,53	13.339,07	453,53	0,00	13.339,07	453,53	0,00
00-00019 04/09/2014 16/10/2014 22/10/2014 PEC Creditore: PEC Domiciliatario:	viale della Libertà, 48 47122 Forlì FC	25.376,00	0,00	0,00	20.000,00	5.376,00	0,00	20.000,00	5.376,00
00-00020 05/09/2014 16/10/2014 22/10/2014 PEC Creditore: PEC Domiciliatario:		318,98	364,59	318,98	267,85	96,74	318,98	267,85	96,74